



REGOLAMENTO SUI DOVERI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

(emanato con Decreto Rettorale n. 494/2021 del 5 ottobre 2021)

in vigore dal 1° novembre 2021

INDICE

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Definizione delle tipologie di attività didattica
- Articolo 3 – Disposizioni generali
- Articolo 4 – Doveri didattici dei professori
- Articolo 5 – Doveri didattici dei ricercatori di ruolo
- Articolo 6 – Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato
- Articolo 7 – Partecipazione agli organi collegiali
- Articolo 8 – Norme di rinvio
- Articolo 9 – Pubblicità
- Articolo 10 – Entrata in vigore

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto d'Ateneo, disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, d'ora in avanti Università, dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico, ai sensi della normativa in vigore.
2. Il presente Regolamento integra le disposizioni di cui all'articolo 33 del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 2 Definizione delle tipologie di attività didattica

1. Ai fini del presente Regolamento:

a. l'attività didattica frontale comprende le lezioni in corsi e moduli curricolari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca. Comprende inoltre tutte le ulteriori attività didattiche, quali esercitazioni, tirocini pratici e seminari ufficiali svolte in presenza degli studenti in aula o in laboratorio secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, di scuole di specializzazione e di dottorati di ricerca, nonché le attività svolte nei master, corsi di perfezionamento, summer e winter school e percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, esclusivamente se rese a titolo gratuito;



- b. l'attività didattica integrativa comprende tutte le attività accessorie, approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali, non direttamente associate all'erogazione di crediti formativi, quali le esercitazioni extra-curricolari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, la partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti;
- c. le altre attività didattiche comprendono le attività di verifica dell'apprendimento, le attività di relatore e correlatore delle prove finali, la partecipazione in qualità di componenti a commissioni per il rilascio del titolo di studio, le attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
- d. l'attività di servizio agli studenti comprende la supervisione per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'accompagnamento agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca, la direzione di un Dipartimento, il coordinamento di una struttura didattica e incarichi gestionali che concorrono all'espletamento delle attività didattiche e connesse al processo di assicurazione della qualità della didattica.

Articolo 3 Disposizioni generali

1. I professori e i ricercatori dell'Università svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno relativo alle attività di cui al primo periodo è quantificato ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. È parte integrante dell'impegno dei professori e dei ricercatori dell'Università la partecipazione agli organi collegiali dei Dipartimenti di appartenenza e alle strutture didattiche di afferenza. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici e l'attribuzione di indennità per i periodi di mandato come determinate dalle norme statutarie e regolamentari in vigore.
3. Rientra tra le funzioni dei professori e dei ricercatori dell'Università svolgere compiti di valutazione in relazione alle loro specifiche competenze e alle richieste ricevute, ai sensi della normativa in vigore. Apposite convenzioni stipulate dall'Università con altri Atenei possono stabilire l'entità degli impegni relativi all'attività di valutazione da assumere in via prioritaria su basi di reciprocità.
4. La ricerca scientifica costituisce per i professori e i ricercatori sia un diritto sia un dovere accademico. In tal senso, essi sono tenuti a condurre con impegno e continuità la propria attività di ricerca, in coerenza con il Piano Strategico del Dipartimento di afferenza, contribuendo alla reputazione scientifica del Dipartimento stesso e dell'Ateneo, nonché al loro finanziamento basato sulle quote di premialità del FFO ministeriale.
A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata, nell'ambito del Dipartimento di appartenenza, la piena applicazione delle norme e dei principi statutari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica



competete al professore e al ricercatore ovvero ai professori e ricercatori assegnatari fatti salvi i limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

5. I professori e i ricercatori sono tenuti a provvedere all'archiviazione informatizzata dei dati bibliografici e, se possibile, dei testi completi dei loro prodotti della ricerca.

6. Per quanto attiene alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali che i professori e i ricercatori dell'Università sono tenuti a presentare ai fini della loro valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali si fa riferimento al Regolamento di Ateneo vigente in materia di scatti stipendiali.

7. I professori e i ricercatori dell'Università assolvono i loro compiti didattici e di servizio agli studenti come determinati dalle norme in vigore, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 7, della legge n. 240/2010, e successive modificazioni, e delle pertinenti norme dello Statuto e del Regolamento Didattico d'Ateneo.

8. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori di ruolo a tempo pieno dell'Università è disposto ai sensi dell'apposito Regolamento d'Ateneo.

Articolo 4 Doveri didattici dei professori

1. I professori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture dipartimentali e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui ai successivi commi 6, 7, 8 e 9, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti di rispettiva pertinenza, inclusi l'orientamento e il tutorato.

2. I professori dell'Università esercitano i loro compiti didattici in relazione agli impegni assegnati dal Dipartimento di appartenenza quale referente di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ai sensi dell'articolo 33 del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo, per soddisfare le esigenze delle strutture didattiche appartenenti al proprio o ad altri Dipartimenti. Rientrano, altresì, tra i compiti istituzionali quantificabili anche ai fini delle disposizioni di cui al successivo comma 9 del presente Regolamento le attività formative attribuite ai professori nell'ambito di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca.

3. I professori dell'Università sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali e integrative loro attribuite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.

4. I professori dell'Università sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di pertinenza nei corsi di studio di cui al comma 2 e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni destinati al ricevimento e alla consulenza degli studenti per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il professore autocertifica, altresì, l'avvenuto assolvimento delle altre attività di orientamento e tutorato e attività gestionali relative alla didattica.



5. L'autocertificazione è eseguita su appositi registri online, consultabili dal Direttore del Dipartimento di appartenenza e dal coordinatore di struttura didattica. Il Direttore del Dipartimento di appartenenza ha facoltà di mettere in atto le opportune modalità di riscontro dello svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti. Entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi al Rettore perché possa avviare eventuali azioni ai fini di monitoraggio e verifica. Le eventuali situazioni di inadempienza possono dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari.

6. I professori dell'Università sono tenuti al caricamento delle informazioni relative all'insegnamento sull'apposita sezione del portale web d'Ateneo e allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste per l'incarico dell'insegnamento conferito.

7. I professori dell'Università sono tenuti a riservare alle attività didattiche frontali, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, non meno di 350 ore annue se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.

8. Ciascun professore è responsabile di almeno un insegnamento o di parti di insegnamento ovvero di moduli curriculari equivalenti per un corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento, ovvero di quello concorsuale o affine, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

9. Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito a lezioni frontali. L'attività didattica frontale è svolta prioritariamente negli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei corsi di studio.

10. Ai professori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta, di assumere insegnamenti in affidamento presso altra Università, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Fermo restando il principio di parità nei carichi attribuiti a tutto il personale docente dell'Ateneo, i compiti didattici riferiti a specifici insegnamenti possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento adottato, secondo le motivate proposte del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, anche su proposta delle strutture didattiche di riferimento, approvate dal Senato Accademico. Le norme conseguenti quando si riferiscano a situazioni omogenee sono recepite come integrative del presente Regolamento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010.

12. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui al comma 9 del presente Regolamento per i docenti può essere ridotto su richiesta dell'interessato, con delibera della struttura di afferenza dei medesimi, sino ad un massimo del 50% in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale di seguito elencati e tenendo conto della gravosità degli stessi o di specifiche attività di ricerca:

Rettore,

Prorettore,

Direttore di dipartimento

Presidente del Presidio di Qualità e Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.



Articolo 5

Doveri didattici dei ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato di ruolo dell'Università, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa, di altra attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in relazione alle strutture didattiche alle cui esigenze il Dipartimento è impegnato a far fronte.
2. Il mancato assolvimento dei compiti, per motivi diversi da quelli stabiliti dalle normative vigenti e dai regolamenti di Ateneo, nella misura oraria stabilita ai sensi del comma 1 è oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Nei casi di inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Ai ricercatori di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 240/2010, come successivamente modificate, che prevedono la possibilità di affidare loro, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi di insegnamento e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, acquisendo conseguentemente il diritto all'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui l'attività didattica è svolta.
4. I Consigli di Dipartimento deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, sentiti gli interessati, l'assegnazione ai ricercatori delle attività didattiche entro i limiti orari massimi di cui al primo comma. In caso di affidamento, con il loro consenso, di corsi di insegnamento o di moduli curriculari, le attività integrative e di servizio possono essere esercitate tutte o in misura preponderante in relazione ai corsi e moduli in questione.
5. I suddetti impegni didattici curriculari danno luogo a retribuzione aggiuntiva, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo parametri omogenei in relazione alle tipologie di corsi di studio. Il carico di ore di didattica frontale di un ricercatore a tempo indeterminato non deve superare quello dei professori di prima o seconda fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare corrispondente o affine, salvo deroghe richieste dai ricercatori interessati al Senato Accademico per ragioni specifiche.
6. Ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta, di assumere insegnamenti in affidamento presso altra Università, a condizione che non si sottraggano all'assunzione, ove richiesto, di insegnamenti o moduli curriculari per corsi di studio dell'Ateneo.
7. Ai ricercatori a tempo indeterminato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche svolte previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 e quelle relative al caricamento delle informazioni relative all'insegnamento ed allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste dal comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento.



Articolo 6

Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato di tipo a) (di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e di tipo b) (di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività didattiche frontali, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 350 ore per anno accademico se a tempo pieno e 200 ore se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.
2. I Consigli di Dipartimento deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, l'attribuzione delle attività didattiche ai ricercatori a tempo determinato, prevedendo che siano loro affidati, senza costi aggiuntivi, corsi di insegnamento e/o moduli curriculari.
3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche svolte previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del presente Regolamento e quelle relative al caricamento delle informazioni relative all'insegnamento ed allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste dal comma 6 dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 7

Partecipazione agli organi collegiali e alle attività gestionali

1. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi istituzionali, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.
2. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della seduta relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del responsabile dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Rettore.

Articolo 8

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a decorrere dal 1° novembre 2021.